

IL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

E LE NORMATIVE MODIFICATE

(19 ottobre 2017)

Sommario

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”	4
TABELLA A.....	10
SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI	14
1. <i>COMMERCIO SU AREA PRIVATA</i>	14
1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare	14
1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare	15
1.3. Media struttura di vendita NON alimentare	16
1.4. Media struttura di vendita alimentare	17
1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare.....	19
1.6. Grande struttura di vendita alimentare	20
1.7. Commercio all’ingrosso NON alimentare.....	21

1.8.	Commercio all'ingrosso alimentare.....	22
1.9.	Vendita da parte di produttori agricoli	23
1.10.	Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti	24
1.11.	Forme speciali di vendita	30
2.	COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	37
2.1	Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare	37
2.2	Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare.....	37
2.3	Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare	38
2.4	Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare.....	38
3.	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	39
3.1	Altre attività di somministrazione	43
4	STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI	53
5	ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO	55
6	SALE GIOCHI.....	61
6.1	Esercizio di sale giochi.....	61
6.2	Esercizio di scommesse.....	62
7	AUTORIMESSE.....	63
8	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	63
9	OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI	64
10	ACCONCIATORI ED ESTETISTI.....	67
11	PANIFICI.....	68
12	TINTOLAVANDERIE.....	69
13	ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA.....	71
14	ALTRE ATTIVITÀ	73
	SEZIONE II - EDILIZIA.....	76
1.	RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI	76
1.1.	Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)	101

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)	106
1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)	111
2. <i>ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO</i>	115
3. <i>IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI</i>	116
SEZIONE III - AMBIENTE	120
1.1. AIA – Autorizzazione integrata ambientale	120
1.2. VIA – Valutazione di impatto ambientale	120
1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale	122
1.4. Emissioni in atmosfera	123
1.5. Gestione rifiuti	124
1.6. Inquinamento acustico	126
1.7. Scarichi idrici	128
1.8. Dighe	129
1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici	129
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	131
R. D. 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza - artt. 110 e 141	173
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – art. 126	173
Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo	174
NOTE:	189

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

(GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della [Costituzione](#);

Visto l’[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli [articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonché di quelli per i quali e’ necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126](#), recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del [testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall’[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'[articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990](#). Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#). Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'[articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990](#). Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'[articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990](#).
4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'[articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#), decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'[articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#).
5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'[articolo 20 della legge n. 241 del 1990](#), ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990](#).
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015](#), la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#), si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;
- 2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;
- 3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).»;

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
- 2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw.»;
- 3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'[articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 è abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
- 2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;
- 3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;
- 4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24.»;
- 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- 3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio [decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del [testo unico 18 giugno 1931, n. 773](#), delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#).»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del [regio decreto n. 773 del 1931](#), ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex [articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'[articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990](#) o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'[art. 19 della legge n. 241 del 1990](#): l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'[art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990](#): qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'[art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990](#): qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'[art. 20 della legge n. 241 del 1990](#). Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli [artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990](#). Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica. La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI	14
1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA.....	14
1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare.....	14
1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare.....	15
1.3. Media struttura di vendita NON alimentare.....	16
1.4. Media struttura di vendita alimentare.....	17
1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare.....	19
1.6. Grande struttura di vendita alimentare.....	20
1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare.....	21
1.8. Commercio all'ingrosso alimentare.....	22
1.9. Vendita da parte di produttori agricoli.....	23
1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti.....	24
1.11. Forme speciali di vendita.....	30
2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.....	37
2.1. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare.....	37
2.2. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare.....	37
2.3. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare.....	38
2.4. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare.....	38
3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	39
3.1. Altre attività di somministrazione.....	43
4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI.....	53
5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO.....	55
6. SALE GIOCHI.....	61
6.1. Esercizio di sale giochi.....	61
6.2. Esercizio di scommesse.....	62
7. AUTORIMESSE.....	63
8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	63
9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI.....	64
10. ACCONCIATORI ED ESTETISTI.....	67
11. PANIFICI.....	68

12	TINTOLAVANDERIE	69
13	ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA	71
14	ALTRE ATTIVITÀ	73
SEZIONE II - EDILIZIA		76
1.	RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI.....	76
1.1.	Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)	101
1.2.	CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)	106
1.3.	Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)	111
2.	ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO	115
3.	IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	116
SEZIONE III - AMBIENTE		120
1.1.	AIA – Autorizzazione integrata ambientale	120
1.2.	VIA – Valutazione di impatto ambientale	120
1.3.	AUA – Autorizzazione unica ambientale	122
1.4.	Emissioni in atmosfera	123
1.5.	Gestione rifiuti.....	124
1.6.	Inquinamento acustico.....	126
1.7.	Scarichi idrici	128
1.8.	Dighe	129
1.9.	Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici	129

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 .	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 (D.M. 7 agosto 2012)
2.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 .	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. d) e 7</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 .	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
5.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata</p>	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9.	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede</p> <p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>
10.	<p>Subingresso</p> <p>in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	Comunicazione	<p>Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede</p> <p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.</p>	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. e) e 8</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
13.	<p align="center">Subingresso</p> <p>in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.</p>	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
14.	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede</p> <p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. e) e 8</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
15.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 .	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
16.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 180 giorni) (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n.114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
19.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
21.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	<p>La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1</p>
	<p>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.</p> <p>a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento</p>	a) SCIA unica	<p>a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) Subingresso	b) Comunicazione	<p>resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
24.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 .		incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
26.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività soggetta a prevenzione incendi , la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
27.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio , occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228 ; art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29.	<p>Vendita al minuto di alcolici in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).</p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
30.	<p>Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).</p>	<p>D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5</p> <p>D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
31.	<p>Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività)</p> <p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)</p>
32.	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>infiammabili in recipienti mobili compressi.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all’istanza; c) all’avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell’attività). <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. 	
33.	<p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata. 	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. <p>L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all’istanza; c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell’attività). <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
34.	<p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA</p> <p>c) SCIA</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.</p> <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività)</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del</p>	<p>L. n. 281/1963</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46</p> <p>Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
35.	<p>Vendita di oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione/silenzio-assenso</p> <p>c) Autorizzazione/silenzio-assenso</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
36.	<p>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore,</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
37.	<p>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p>	<p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4</p> <p>Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

1.11. Forme speciali di vendita¹

1.11.1 Vendita in spacci interni

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
38.	<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p> <p>Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <p>a) settore non alimentare b) settore alimentare</p>	<p>a) SCIA b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 16 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

¹ La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
39.	<p>Subingresso</p> <p>Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 66</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
40.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41.	<p>Apertura</p> <p>Trasferimento di sede</p> <p>Ampliamento</p> <p>attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici</p> <p>a) in esercizio di vicinato:</p> <p>1. non alimentare</p> <p>2. alimentare</p>	<p>a)</p> <p>1. SCIA</p> <p>2. SCIA unica</p>	<p>a)</p> <p>2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria</p>	<p>D.Lgs. n.59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n.114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>b) in media struttura di vendita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non alimentare 2. alimentare <p>c) in grande struttura di vendita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non alimentare 2. alimentare 	<p>b)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA <p>c)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA 	<p>b) e c)</p> <p>2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria.</p> <p>In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:</p> <p>a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;</p> <p>b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
42.	<p>Subingresso</p> <p>in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) settore non alimentare b) settore alimentare 	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
43.	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44.	Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
45.	Subingresso nell'attività di vendita di			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line* (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste	D.Lgs. n. 114/1998, art. 18 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1 D.Lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			asseverazioni.	
48.	<p>Subingresso</p> <p>in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
49.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	<p>Avvio dell'attività</p> <p>di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n.114/1998, art. 19</p> <p>D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati:</p> <p>La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.</p> <p>Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4</p>
51.	<p>Subingresso</p> <p>nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori</p> <p>a) settore non alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA²

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

² La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
60.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
61.	Cessazione	Comunicazione		<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1</p>

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
63.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	sull'igiene dei prodotti alimentari
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio-assenso (60 giorni) più	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<p>SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione più SCIA</p>	<p>sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
66.	<p>Subingresso</p> <p>in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate</p>	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
67.	<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p> <p>di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate</p>	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Apertura Trasferimento di sede Ampliamento</p> <p>di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	a) SCIA unica	<p>a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
68.	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)</p> <p>D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
70. Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>Avvio Ampliamento Subingresso</p> <p>dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447 /1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
71.	<p>Avvio Subingresso</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 2</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Avvio Subingresso</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 2</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
72.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1</p> <p>D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p> <p>D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p>			<p>L. n. 447 del 1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla</p>	

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
73.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in</p>			<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931,</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>Artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
74.	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p> <p>delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico</p>	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Strutture ricettive	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più (eventuale) SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66</p>
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	<p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2</p>
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	<p>SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica previa concessione demaniale</p> <p>b) SCIA condizionata previa concessione demaniale</p>	<p>a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p> <p>b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP</p>	<p>L. n. 447 /1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p> <p><u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>77. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>Ai fini dell'impatto acustico:</p> <p>a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.</p> <p>b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	<p>Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-<i>bis</i>, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-<i>bis</i>, c. 2</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
79.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-<i>bis</i>, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-<i>bis</i>, c. 2.</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
80.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	<p>In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p>	<p>Autorizzazione più SCIA</p>	<p>Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81.	<p>Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>L. n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p>
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
82.	<p>Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>L. n. 337/1968</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP.</p> <p>Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110</p> <p>D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	<p>L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.</p>	<p>L. n. 388/2000, art. 38 c. 1</p>
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	<p>L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.</p> <p>Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110</p> <p>D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>apparecchio con la rete di uno dei concessionari.</p> <p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.</p> <p>L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</p> <p>Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88</p> <p>D.P.R. n. 151/2011</p>

7 AUTORIMESSE³

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 480/2001</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75</p>
	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75</p>

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
87.	<p>Installazione ed esercizio di nuovo impianto;</p> <p>Esercizio provvisorio;</p> <p>Aggiunta carburanti in impianti esistenti.</p>	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA	<p>Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è</p>	<p>D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3</p> <p>D.P.R. n. 151/2011</p>

³ Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	<p>Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:</p> <p>In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
88.	Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione	<p>Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis</p> <p>D.P.R. n. 151/2011</p>

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI⁴

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			<p>L. n. 224/2012</p> <p>D.P.R. n. 558/1999, art. 10</p> <p>D. Lgs. n. 112/1998, art. 22</p>

⁴ Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>Con impatto acustico: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	<p>L. n. 122/1992</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	<p>Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54</p>
	<p>Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	kg ⁵		<p>l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)</p>
90.	Subingresso Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti	Comunicazione	<p>In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.</p>	<p>L. n. 224/2012</p> <p>D.P.R. n. 558/1999, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 112/1998, art. 22</p> <p>D.P.R. n. 387/1994(*)</p> <p>L. n. 122/1992</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	Prevenzione incendi in caso di:	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53

⁵ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
 (*) PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558](#)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;</p> <p>b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.</p>		<p>comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	e 54

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	<p>Apertura Trasferimento di sede</p> <p>Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)</p>	SCIA		<p>L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4</p> <p>D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2</p>
	<p>Apertura Trasferimento di sede</p> <p>Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per</p>	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4</p>
92.	Attività di estetista	SCIA		<p>L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1</p> <p>D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2</p>

11 PANIFICI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74</p>
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno ⁶	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV , parte II</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)</p>

⁶ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			dell'istanza.	
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)</p>
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

12 TINTOLAVANDERIE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
94.	Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		<p>L. n. 84/2006</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 79</p>
	In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	gassoso		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso⁷	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o l' AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell' AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V

⁷ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95.	Avvio dell'attività	SCIA		
	<p>In caso di tipografie e litografie impatto acustico:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) SCIA condizionata</p>	<p>a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
	In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	<p>SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg⁸</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)</p>
	<p>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg</p>	<p>SCIA condizionata</p>	<p>SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)</p>

⁸ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

14 ALTRE ATTIVITÀ

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	È necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
101.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 L. n. 57/2001, art. 17 D.M. 221/2003 D.Lgs. n. 59/2010, art. 72

102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	<p>SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934</p> <p>Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94</p> <p>D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	Esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103.	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	<p>D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3</p> <p>D.P.R. n. 558/1999, art. 7</p> <p>D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b)</p> <p>D.M. n. 274/1997</p> <p>L. n. 82/1994</p>
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	<p>Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL.</p> <p>In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Norme regionali</p> <p>Regolamentazione comunale</p> <p>D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67</p>
105.	<p>1. Agenzie di pubblici incanti</p> <p>2. Agenzie matrimoniali</p> <p>3. Agenzie di pubbliche relazioni</p>	Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5

106.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163